

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS NATURALE E/O ENERGIA ELETTRICA

### Premessa

Il presente Contratto è destinato a:

- (EE) clienti finali domestici e non domestici (di seguito Cliente/i) alimentati in bassa tensione (BT) o in media tensione (MT). Qualora non sia diversamente specificato, le previsioni contrattuali che fanno riferimento alla fornitura di energia elettrica si intendono applicabili sia alla fornitura BT che alla fornitura MT;
- (GAS) clienti domestici, condomini con uso domestico e altri usi con consumi complessivamente non superiori a 200.000 Smc/a.

Il Contratto disciplina i rapporti tra Cat Energy S.r.l. (di seguito Cat Energy o Fornitore) e il Cliente, fissando gli obblighi e i diritti reciproci nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e dalle Delibere dell'ARERA.

Il Fornitore è società dotata dei requisiti necessari per esercitare l'attività di vendita del gas naturale e di energia elettrica ai Clienti finali.

Ciò premesso, il Fornitore ed il Cliente - di seguito definiti, singolarmente, la "Parte" e congiuntamente, le "Parti" - convengono e stipulano quanto segue.

### 1 Contratto e allegati

1.1 Il contratto si compone del presente documento, delle "Condizioni Economiche" e dei seguenti allegati:

- Informazioni preliminari alla conclusione del contratto
- Richiesta di fornitura
- Informazioni sul mix energetico
- Nota informativa (ove prevista)
- Scheda di confrontabilità (ove prevista)
- Dati catastali relativi agli immobili presso cui sono ubicati i punti di riconsegna
- Informativa privacy
- Autorizzazione pagamento R.I.D.
- Informativa livelli di qualità commerciale
- Bonus sociale Gas/elettrico (per i soli clienti domestici)
- Informativa su assicurazione clienti finali civili gas
- Modulo reclami
- Modulo reclami per fatturazione di importi anomali
- Modulo ripensamento

### 2 Definizioni

2.1 Nell'ambito del presente contratto si farà ricorso ai seguenti termini:

**ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481

**Bonus sociale:** compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati (GAS/EE) e per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature elettromedicali alimentate da energia elettrica ai fini del mantenimento in vita (EE)

**Clienti aventi diritto alle condizioni del Servizio di tutela:** Clienti finali con riferimento a: a) PDR uso domestico; b) PDR condominiale uso domestico con consumi fino a 200.000 Smc/a.

**Cliente buon pagatore:** Cliente finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio;

**Cliente finale:** persona fisica o giuridica che utilizza il gas ceduto dal Fornitore

**Cliente finale domestico:** con riferimento all'energia elettrica, Cliente finale titolare di POD di cui all'art. 2.3 lettera a) del TIV; con riferimento al gas naturale, Cliente finale che utilizza il gas per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione secondo quanto previsto dall'art. 2.3 del TIVG (Allegato A Del. ARG/com 64/09 e ss.mm.ii.)

**Consumatore:** Cliente finale persona fisica che stipula il Contratto per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo

**Contratto:** insieme delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), delle Condizioni Economiche (CE) e dei relativi allegati

**Contratto di Dispacciamento:** contratto con la società Terna per il Servizio di Dispacciamento dell'energia elettrica

**Contratto di Trasporto:** contratto con il Distributore per il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla Rete di Distribuzione

**Data di attivazione della fornitura:** data a partire dalla quale la fornitura di energia elettrica, in virtù dei contratti di dispacciamento e di trasporto, e la fornitura di gas naturale, in virtù dell'accesso consentito dall'impresa di distribuzione, è in carico al Fornitore

**Distributore elettrico o Distributore:** soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 79/99 alla cui rete è connesso il punto di fornitura del Cliente

**Distributore gas o Distributore:** soggetto esercente il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 164/00

**Fascia Oraria F1:** ore comprese tra le 08:00 e le 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì; **Fascia Oraria F2:** ore comprese tra le 07:00 e le 08:00 e tra le 19:00 e le 23:00 nei giorni dal lunedì al venerdì e le ore comprese tra le 07:00 e le 23:00 nei giorni di sabato; **Fascia Oraria F3:** ore comprese tra le 00:00 e le 07:00 e tra le 23:00 e le 24:00 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi

**Fattura di chiusura:** fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale

**Fattura di periodo:** fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente

**Fornitore o Cat Energy:** soggetto che fornisce gas naturale ed energia elettrica ai Clienti finali sia alle condizioni del Servizio di Tutela GAS dettate dall'ARERA sia alle diverse condizioni contrattuali ed economiche liberamente pattuite tra le parti (Mercato Libero)

**Mercato libero:** mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura del gas naturale e di energia elettrica sono concordate liberamente tra le parti

**Misuratore o Contatore o Gruppo di Misura (GdM):** apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del Cliente finale. Nel mercato del gas naturale il misuratore è classificabile in: **Misuratore accessibile:** misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica; **Misuratore non accessibile:** misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata; **Misuratore parzialmente accessibile:** misuratore cui l'impresa di distribuzione può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato

**Modulo ripensamento:** modulo contrattuale per l'esercizio del diritto di ripensamento

**Parti:** Cliente e Fornitore

**Punto di fornitura:** punto di prelievo di energia elettrica (POD) o di riconsegna gas (PDR) su cui è installato il contatore ed in cui il Fornitore mette a disposizione rispettivamente l'energia elettrica o il gas naturale al Cliente

**PDR smart meter:** PDR dotato di misuratore contraddistinti dai requisiti funzionali minimi definiti dalle Direttive dell'ARERA approvate con Del.

 T:

 Fax:

 [info@catenergy.it](mailto:info@catenergy.it)

 [www.catenergy.it](http://www.catenergy.it)

631/2013/R/gas e caratterizzati da tentativi di lettura mensili con dettaglio giornaliero

**Richiesta di fornitura:** modulo con cui il Cliente propone al Fornitore di poter aderire al contratto

**Servizio di Maggior Tutela EE:** servizio di fornitura a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA

**Servizio di tutela GAS:** servizio di fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA

**Switching:** sostituzione dell'utente del servizio di distribuzione (Venditore) presso il punto di prelievo;

**Utenza:** luogo (immobile, etc.) allacciato alla rete locale gestita dal Distributore dove viene consegnato il gas

**Utente del trasporto e dispacciamento:** soggetto che, nell'ambito della fornitura elettrica, sottoscrive il contratto per il servizio di trasporto con l'impresa distributrice e il contratto per il servizio di dispacciamento con Terna.

### 3 Riferimenti normativi

3.1 Nell'ambito del presente contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi:

Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 (D. Lgs. 213/98)

Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 (D. Lgs. 79/99)

Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 (D. Lgs. 164/00)

DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (DPR 445/00)

Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e ss.mm.ii. (Del. 229/01)

Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2009 (D. Lgs. 196/03)

Delibera ARERA n. 138 del 29 luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2004 e s.m.i. (Del. 138/04)

Delibera ARERA n. 40 del 18 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8 aprile 2004 e ss.mm.ii. (Del. 40/04)

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 (D. Lgs. 206/2005), che ha approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" (Codice del Consumo)

Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06)

Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 (L. 2/09)

Delibera ARERA ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e ss.mm.ii. (Del. ARG/gas 64/09), che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG)

Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09) che ha approvato il Testo Integrato per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS)

Delibera ARERA ARG/elt 191/2009 del 11 dicembre 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 30 dicembre 2009 e s.m.i. che definisce la disciplina del Sistema indennitario (Del. ARG/elt 191/09)

Delibera ARERA ARG/com 104 del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito ARERA in data 12 luglio 2010 e ss.mm.ii. (Del. ARG/com 104/10), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale)

Delibera ARERA ARG/gas 99 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e ss.mm.ii. (Del. ARG/gas 99/11), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG)

Delibera ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 104/11)

Delibera ARERA 229/2012/R/gas del 31 maggio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 01 giugno 2012 e ss.mm.ii. (Del. 229/2012/R/gas), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (TISG)

Delibera ARERA 301/2012/R/eel del 19 luglio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 20 luglio 2012 e s.m.i. (Del. 301/2012/R/eel) che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV)

Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (Del. 402/2013/R/com), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (TIBEG)

Delibera ARERA 574/2013/R/gas del 12 dicembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 13 dicembre 2013 e s.m.i. (Del. 574/2013/R/gas), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG)

Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 e s.m.i. (Del. 40/2014/R/gas)

Delibera ARERA 398/2014/R/eel del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 1 agosto 2014 e s.m.i. (Del. 398/2014/R/eel)

Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com)

Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com), che ha approvato il Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE)

Delibera ARERA 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (Del. 487/2015/R/eel)

Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com)

Delibera ARERA 646/2015/R/eel del 22 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 22 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 646/2015/R/eel) che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023 (TIQE)

Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 28 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 654/2015/R/eel) che ha approvato il; Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 (TIT), il Testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 (TIME) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di Connessione per il periodo di regolazione 2016-2019 (TIC)

Delibera ARERA Del. 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/com)

Del. 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO)

Delibera ARERA 223/2016/R/gas del 12 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 13 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 223/2016/R/gas)

Delibera 302/2016/R/com del 9 giugno 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 10 giugno 2016 e s.m.i. (Del. 302/2016/R/com)

Delibera 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV)

Delibera 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF)

Delibera ARERA 775/2016/R/gas del 22 dicembre 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 23 dicembre 2016 e s.m.i. (Del. 775/2016/R/gas), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG)

Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (Del. 555/2017/R/com), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (PLACET).

Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.

### 4 Oggetto, validità, durata del contratto e decorrenza della fornitura

4.1 Oggetto del presente contratto è la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica al Cliente per i PDR/POD indicati nella Richiesta di fornitura. La fornitura è disciplinata dalle presenti Condizioni generali di fornitura (CGF), nonché dalle Condizioni Economiche (CE), che unitamente agli allegati in essi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. In caso di contratto tra Condizioni generali e Condizioni Economiche, queste ultime devono ritenersi prevalenti.

4.2 Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione della Richiesta di fornitura, di essere servito alle condizioni del Servizio di Tutela GAS (nel caso di contratto di fornitura di gas naturale), oppure alle condizioni proposte dal

Fornitore sul Mercato libero (tanto per la fornitura EE, quanto per la fornitura gas). Possono richiedere l'applicazione delle condizioni del Servizio di Tutela GAS i soli clienti rientranti nelle tipologie di clientela aventi diritto alla fornitura alle condizioni del Servizio di tutela, come definite dall'ARERA.

- 4.3 Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Fornitore accetta, mediante apposita comunicazione scritta (accettazione), la Richiesta di fornitura formulata dal Cliente.
- 4.4 Il presente contratto di fornitura è valido ed efficace per 12 mesi e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo recesso da comunicarsi secondo quanto previsto dall'art. 6 delle presenti CGF e salvo ulteriori deroghe espressamente previste nell'allegato Condizioni Economiche. La somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale ai sensi del presente contratto avrà inizio a decorrere dalla data indicata nella:
- Nota Informativa, consegnata al Cliente finale all'atto della sottoscrizione della Richiesta di fornitura, in caso di Clienti serviti nel Mercato libero;
  - Comunicazione di accettazione, nel caso di Clienti serviti in Tutela.
- 4.5 Salvo diversa ed espressa richiesta da parte del Cliente finale domestico esercitata nella Richiesta di fornitura, la fornitura inizierà in ogni caso decorso il periodo di ripensamento. Nel caso in cui la data effettiva di attivazione della fornitura risultasse diversa rispetto a quella comunicata dal Fornitore e/o non rispettasse la tempistica sopra indicata, il Cliente verrà informato, mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria e/o PEC, circa l'eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio e delle cause che l'hanno determinata.
- 4.6 In caso di subentro nella fornitura di un nuovo Cliente su un punto di fornitura attivo (senza soluzione di continuità) il subentrante dovrà richiedere al Fornitore la voltura e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore. In tal caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al subentrante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com e s.m.i. e Del. 398/2014/R/eel), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta voltura. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il punto di fornitura interessato e alla contestuale cessazione amministrativa.
- 4.7 Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per periodi contrattuali di pari estensione, salvo formale disdetta da inviarsi a mezzo di raccomandata A/R almeno 90 giorni prima della naturale scadenza.
- 4.8 La fornitura avrà inizio in corrispondenza della data sopra indicata, a condizione che:
- il Cliente abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del contratto previsti dalla normativa vigente;
  - esista già un adeguato allacciamento alla rete di distribuzione locale o sussistano le condizioni per il suo allacciamento;
  - sussistano le condizioni per l'attivazione dei servizi di distribuzione;
  - il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
- 4.9 L'esecuzione del presente contratto è condizionata al fatto che al momento della richiesta di accesso formulata dal Fornitore:
- il Distributore gas non segnali di avere eseguito in passato, nei confronti del Cliente, precedenti interventi di interruzione dell'alimentazione per morosità sul medesimo PDR o altro PDR, a valle dei quali risultino ancora eventuali importi insoluti;
  - il Distributore gas non segnali di aver promosso in passato, nei confronti del Cliente, iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di cessazione amministrativa per impossibilità di interruzione dell'alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR, fatturandone direttamente al Cliente i relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati;
  - il Distributore gas non segnali che il PDR rientra tra quelli per i quali il venditore ha la possibilità di revocare la richiesta di accesso in quanto servito, all'atto della richiesta stessa od in precedenza, nell'ambito del Servizio di Default distribuzione;
  - il Fornitore non sia informato del fatto che il Cliente richiedente (energia elettrica) sia stato in precedenza titolare del medesimo POD o di un altro POD interrotto a seguito dell'intervento di Interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l'intervento stesso;
  - il Fornitore non sia informato del fatto che il POD (energia elettrica) rientra tra quelli per i quali ha la possibilità di revocare la richiesta di switching in quanto servito, all'atto della richiesta stessa od in precedenza, nell'ambito del Servizio di Salvaguardia.

Nel caso in cui il Fornitore riceva le segnalazioni/informazioni di cui sopra si riserva di non dare esecuzione al presente contratto; in tal caso verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente.

- 4.10 Nel caso di Cliente di gas naturale e/o energia elettrica già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l'esecuzione del contratto, il Fornitore si riserva di richiedere rispettivamente l'accesso alla rete per sostituzione nella fornitura o per switching con possibilità di avvalersi dell'esercizio di revoca. In questo caso il Fornitore sarà informato in merito a:
- (GAS) accessibilità o meno del PDR;
  - (GAS/EE) mercato di provenienza del PDR/POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
  - (GAS/EE) se il PDR/POD risulta chiuso a seguito dell'intervento di sospensione della fornitura per morosità;
  - (GAS/EE) se per il PDR/POD è in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR);
  - (GAS/EE) date delle eventuali richieste di sospensione del PDR/POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura o switching formulata dal Fornitore;
  - (GAS/EE) date delle eventuali richieste di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura o switching eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura o switching presentata dal Fornitore.
- 4.11 A seguito del ricevimento delle predette informazioni relative al PDR/POD oggetto del contratto, il Fornitore si riserva di non dar seguito all'accesso alla rete per sostituzione nella fornitura o switching dandone apposita comunicazione al Cliente; in questo caso non verrà data esecuzione al presente contratto e verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente.
- Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture, singolarmente richieste dal Cliente (GAS o EE), il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente e il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, in conformità alle previsioni relative alla medesima, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere con le modalità e i termini di cui al presente Contratto.
- ## 5 Condizioni di fornitura
- 5.1 La fornitura di gas/energia elettrica sarà effettuata nel PDR/POD alla pressione/tensione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione eventualmente concordata in fase di allacciamento/connesione, per ogni singolo PDR/POD, con il Distributore Locale, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere in nessun caso ritenuto responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione/tensione di somministrazione del gas/energia elettrica riconducibile all'esercizio dell'impianto di distribuzione.
- 5.2 Qualora il gas/energia elettrica risulti non conforme alle specifiche di pressione/tensione, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione al Fornitore che, in tal caso si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Distributore; fatta salva la predetta comunicazione al Distributore, in ogni caso, non graverà sul Fornitore alcun altro obbligo o responsabilità al riguardo.
- 5.3 Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore su rete nazionale.
- 5.4 La fornitura viene concessa per gli usi specificati nella Richiesta di fornitura nei limiti della portata messa a disposizione dal Distributore locale competente; non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata e nel caso in cui essi abbiano luogo il Cliente finale dovrà rispondere di tutti gli eventuali danni causati.
- 5.5 Il gas/energia elettrica sarà usato/a direttamente dal Cliente che si impegna a non utilizzarlo/a per usi diversi da quelli dichiarati nel Contratto e a non cederlo a terzi a nessun titolo. Ogni modifica negli utilizzi del gas/energia elettrica oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il Cliente potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione del Fornitore anche previa modifica/integrazione del contratto di somministrazione e, ove necessario, a seguito di autorizzazione da parte del Distributore locale.
- 5.6 Il Contatore potrà essere integrato da apparecchiature idonee alla correzione dei volumi di gas naturale registrati rispetto ai 15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar; in mancanza di dette apparecchiature il volume di gas naturale misurato verrà riportato alle condizioni standard applicando in sede di fatturazione un fattore di correzione determinato dal Distributore locale sulla base di quanto disposto dall'RTDG.
- 5.7 Gli incaricati del Distributore avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi momento per la verifica dello stato degli stessi.

## 6 Ripensamento e recesso dal contratto

- 6.1 Qualora il contratto di fornitura sia concluso dal Cliente finale in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente finale domestico può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli artt. 52 e 53, come di seguito specificato:
- presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di esercitare il diritto di ripensamento;
  - mediante invio del modulo allegato al Contratto attraverso i canali ivi indicati.
- 6.2 Qualora il Cliente domestico non richieda l'esecuzione del contratto in via anticipata ovvero prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie all'esecuzione saranno avviate solo trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento.
- 6.3 Il Cliente domestico ha comunque facoltà di richiedere al Fornitore l'esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento; tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore, pur non garantendo necessariamente l'avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. In questo caso il Cliente domestico potrà comunque esercitare il ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti dal Fornitore per un importo pari al contributo in quota fissa applicato dall' esercente la maggior tutela nei casi di cui all'art. 11 del TIV qualora non sia stata avviata la fornitura; nel caso di avvio della fornitura, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate dal Fornitore le attività di avvio dell'esecuzione del Contratto per il quale il Cliente domestico ha esercitato il ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente Fornitore qualora il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PDR/POD sulla base della volontà manifestata dal Cliente domestico, dal soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza. La fornitura potrebbe altresì essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario per permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PDR/POD sulla base della volontà manifestata dal Cliente. Il Cliente domestico che esercita il ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione del PDR/POD all'attuale Fornitore che provvederà a richiedere l'esecuzione della prestazione al Distributore locale anche tramite l'eventuale utente del servizio di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 37.6 della RQDG o del trasporto e dispacciamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 81.7 del TIQE.
- 6.4 Nel periodo di vigenza del contratto sia il Cliente che il Fornitore hanno facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal contratto, secondo le modalità e le tempistiche di cui all'Allegato A Del. 302/2016/R/com e s.m.i.  
Nel periodo di vigenza del Contratto il Cliente ha facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal Contratto per cambio fornitore senza oneri. In tal caso è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al nuovo venditore (venditore entrante) apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere. Il venditore entrante dovrà esercitare il recesso entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitore. In tal caso la nuova fornitura avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di trasmissione della comunicazione di recesso.
- 6.5 In virtù di quanto previsto al precedente comma, in caso di Cliente attualmente servito da altro fornitore, con la conclusione del presente Contratto il Cliente stesso dichiara di dare specifico mandato con rappresentanza al Fornitore affinché formalizzi al venditore uscente il recesso dal contratto in essere per la fornitura di energia elettrica o gas naturale, in funzione della tipologia di fornitura richiesta, e affinché effettui le necessarie comunicazioni agli eventuali soggetti terzi competenti, come individuati dalla disciplina regolarmente vigente.
- 6.6 Il cliente di energia elettrica alimentato in media tensione (MT) è soggetto ad un preavviso di recesso pari a 12 (dodici) mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla ricezione, da parte del Fornitore, della comunicazione di recesso che dovrà essere formalizzata nei confronti del Fornitore mediante raccomandata A/R o PEC da parte del Cliente.
- 6.7 Nel caso in cui il Cliente non intenda cambiare Fornitore, ma intenda cessare la fornitura e i contratti a essa collegati, può esercitare il recesso in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata A/R o PEC con un termine di preavviso pari a 1 mese. In tal caso il termine di preavviso decorre dalla ricezione

della comunicazione di recesso. Il Cliente resta responsabile dei consumi e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di chiusura del POD/PDR da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del Cliente.

- 6.8 Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora il Cliente finale che ha presentato recesso per cessazione della fornitura non permetta l'accesso al Contatore, il Distributore locale è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'intervento di interruzione dell'alimentazione del PDR.
- 6.9 A seguito della comunicazione di recesso per cambio fornitore di gas, Cat Energy si riserva, qualora applicabile, di comunicare la risoluzione del contratto di fornitura; in tal caso, qualora non vada a buon fine o non sia pervenuta al Distributore locale contestuale richiesta di accesso per sostituzione della fornitura o switching, Cat Energy non sarà più responsabile dei prelievi a partire dalla data di efficacia del recesso. Fino a tale data il Cliente è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi effettuati in tale periodo nei confronti di Cat Energy.  
In caso di forniture di energia elettrica in MT e mancato rispetto da parte del Cliente dei termini di preavviso di recesso, il Fornitore si riserva di addebitare un importo pari a 0,010 €/kWh applicato sul consumo medio mensile, calcolato sui consumi dei mesi effettivamente forniti, moltiplicato per il periodo di mancato rispetto del termine di preavviso.
- 6.10 Il Fornitore ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso nei confronti del cliente servito a condizioni del Mercato libero, anche limitatamente ad una delle forniture, con comunicazione in forma scritta mediante lettera raccomandata A/R o PEC con un preavviso di 6 (sei) mesi. In tal caso il termine di preavviso decorrerà dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente. In particolare, in caso di fornitura sia di energia elettrica che di gas, qualora il Cliente receda limitatamente ad una sola fornitura, il Fornitore si riserva di recedere anche dall'altra nel rispetto delle previsioni di cui alla presente clausola.

## 7 Condizioni economiche di fornitura

- 7.1 Alla fornitura saranno applicate le condizioni economiche indicate nelle "Condizioni Economiche" che costituiscono parte integrante del contratto. Quest'ultime sono espressamente approvate dal Cliente in fase di sottoscrizione della Richiesta di fornitura.
- 7.2 I corrispettivi per la fornitura saranno maggiorati delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altro onere fiscale disposto per legge, i cui valori verranno indicati in bolletta. Informazioni circa le aliquote delle imposte vigenti sono disponibili presso gli uffici commerciali di Cat Energy e sul sito internet [www.catenergy.it](http://www.catenergy.it).
- 7.3 Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti dell'ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA o da altro organo competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima bolletta in cui le variazioni saranno applicate.
- 7.4 Nel caso di contratti di mercato libero, il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente un contributo per spese di gestione amministrativa delle pratiche nel caso di esecuzione di prestazioni (GAS e/o EE) diverse dalla mera fornitura. Il corrispettivo applicato è commisurato al valore del contributo in quota fissa previsto dal TIV per il servizio di maggior tutela elettrica. A titolo esemplificativo, rientrano le seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, voltura, disattivazione/riattivazione a seguito di morosità, variazione di potenza.

## 8 Fatturazione

- 8.1 I consumi di energia elettrica e di gas naturale verranno fatturati mediante l'emissione di documenti conformi a quanto stabilito alla Del. 501/2014/R/com - Allegato A (Bolletta 2.0) e s.m.i.
- 8.2 Sarà quindi prevista una "bolletta sintetica" che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale e che contiene gli elementi minimi individuati dalla disciplina della Bolletta 2.0; il dettaglio della fattura sarà disponibile al Cliente su richiesta esplicita di quest'ultimo e messo a disposizione tramite posta elettronica o altri canali a disposizione del Fornitore.
- 8.3 Per aiutare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul proprio sito internet [www.catenergy.it](http://www.catenergy.it) una "Guida alla lettura

- delle voci di spesa” propria per ciascuna offerta, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la “Guida alla lettura delle voci di spesa” attraverso l’apposito modulo disponibile presso gli sportelli commerciali.
- 8.4 La modalità principale di emissione della fattura è il formato elettronico. Nel caso in cui il Cliente non opti per l’invio in formato cartaceo, la fattura sarà inviata tramite posta elettronica agli indirizzi indicati dal Cliente nella Richiesta di fornitura o attraverso altro sistema indicato dal Fornitore. Qualora il Cliente scelga di ricevere copia della fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo all’attivazione, l’esecuzione del Contratto proseguirà con l’invio cartaceo della fattura all’indirizzo che indicherà nella Richiesta di fornitura, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Cliente.
- 8.5 Qualora il Cliente scelga la fattura in formato elettronico e opti per la domiciliazione dei pagamenti, riceverà uno sconto in fattura, ove previsto, ai sensi della Del. 501/2014/R/com e s.m.i..
- 8.6 La fatturazione dei consumi di energia elettrica avviene secondo la seguente frequenza:
- bimestrale per POD domestici e non domestici alimentati in BT con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
  - mensile per POD non domestici alimentati in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
- 8.7 La fatturazione dei consumi di gas per PDR non smart meter avviene secondo la seguente frequenza:
- bimestrale, per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno;
  - bimestrale per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
  - bimestrale per PDR con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
  - mensile per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
- 8.8 La fatturazione dei consumi di gas per PDR smart meter, indipendentemente dal livello di consumo, avviene con frequenza mensile.
- 8.9 Ciascuna Fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura per quanto riguarda la Tutela ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura per quanto riguarda il Mercato libero. Nel caso di emissione della Fattura di periodo oltre il termine di cui sopra, il Fornitore riconosce un indennizzo automatico al Cliente finale, in occasione della prima fattura utile, nel rispetto del TIF.
- 8.10 Il Fornitore si riserva di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 10 (dieci) euro; tali somme verranno addebitate nella successiva fattura.
- 8.11 La fatturazione avviene sulla base dei dati di consumo resi disponibili dal Distributore locale. In caso d’indisponibilità di dati di misura, la fatturazione avverrà sulla base di eventuali autoletture comunicate dal Cliente, validate dal Distributore. Fra una lettura o autolettura da parte del Cliente e quella successiva la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati da Cat Energy sulla base dei consumi storici del Cliente. La stima dei consumi viene calcolata utilizzando il cosiddetto metodo del pro-die, ossia considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero rilevato in un dato periodo. In presenza di più autoletture, Cat Energy potrà prendere in considerazione le sole autoletture trasmesse nell’intervallo di tempo indicato dal Fornitore in bolletta.
- 8.12 Nel caso in cui siano disponibili sia l’autolettura del cliente finale validata sia la lettura rilevata dal Distributore locale il Fornitore provvederà a utilizzare quest’ultima ai fini di fatturazione.
- 8.13 La prima fatturazione stimata emessa nei confronti di nuovi Clienti viene effettuata sulla base dei consumi medi annui e del profilo di prelievo relativo alla tipologia di utenza indicati dal Cliente al momento della stipula del contratto.
- 8.14 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all’interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nel periodo.
- 8.15 La fattura di chiusura sarà emessa non oltre:
- il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della fattura in formato elettronico;
  - l’ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi.
- 8.16 Nel caso di PDR non smart meter e/o POD monorari il Cliente ha la possibilità di effettuare l’autolettura, comunicandola al Fornitore, secondo tempistiche e modalità previste nel TIF e s.m.i..
- 8.17 In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari alla fatturazione di chiusura, la Società emetterà comunque una fattura su consumi stimati, rimandando l’emissione della fattura di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del Distributore.
- 9 Pagamento del servizio**
- 9.1 Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata in fattura, comunque non inferiore alle tempistiche indicate nelle CE, secondo la modalità scelta dal Cliente tra quelle indicate nella Richiesta di Fornitura. Nel caso delle forniture in Tutela GAS la scadenza non potrà essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura.
- 9.2 Il pagamento non può essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente vanta nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti e salvo che il Cliente abbia presentato un reclamo scritto.
- 9.3 Nel caso di Cliente GAS servito nel mercato libero titolare di Bonus sociale o di Cliente servito in Tutela il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione:
- a) per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dai successivi b) e c) sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
  - b) per i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
  - c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi;
  - d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista dal contratto;
  - e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.
- 9.4 Nel caso di Cliente EE servito nel mercato libero titolare di Bonus sociale il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione:
- a) per i POD domestici qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al centocinquanta per cento dell’addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
  - b) per i POD non domestici in BT trattati monorari qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al duecentocinquanta per cento dell’addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
  - c) a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, qualora venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
  - d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista dal contratto;
  - e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.
- 9.5 Il Cliente servito nel mercato libero qualora titolare di Bonus sociale GAS e/o EE ha la possibilità di ottenere la rateizzazione nei casi di cui ai precedenti commi 9.3 e 9.4, secondo quanto stabilito dalla Del. 584/2015/R/com e s.m.i. limitatamente a:
- fatture che contabilizzano consumi riferiti al periodo di agevolazione;
  - fatture emesse durante il periodo di agevolazione pur riferendosi a consumi pregressi.
- 9.6 Il Cliente servito nel mercato libero GAS e/o EE non titolare di Bonus sociale ha la possibilità di ottenere la rateizzazione, ai sensi della Del. 463/2016/R/com e s.m.i., limitatamente ai casi di:
- a) mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione definita contrattualmente, previsti ai commi 9.3.d) e 9.4.d);
  - b) fatturazione di importi anomali così come previsti ai commi 9.3.e) e 9.4.e).
- 9.7 La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ogni bolletta rateizzabile. La rateizzazione sarà concessa solo se richiesta dal Cliente entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta. Non sono concesse rateizzazioni per importi complessivi fino a 50 (cinquanta) Euro.

- 9.8 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è maggiorato del Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.
- 9.9 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari:
- nei casi a), b) e c) degli artt. 9.2 e 9.4, almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
  - nel caso d) degli artt. 9.2 e 9.4 e nel caso a) dell'art. 9.6, almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione;
  - nel caso e) degli artt. 9.3 e 9.4 e nel caso b) dell'art. 9.6, al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.
- 9.10 Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto per cambio venditore, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.
- 9.11 Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente.
- 9.12 Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione. In tale ultimo caso, il Fornitore provvederà ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione del piano di rateizzazione.
- 10 Garanzie**
- 10.1 Il Fornitore, per i Clienti serviti nel Mercato Libero, si riserva di verificare l'affidabilità del Cliente attraverso primaria società operante nel settore creditizio. Nel caso in cui l'esito fosse negativo il Cliente verrà informato a mezzo raccomandata e dovrà provvedere, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa al rilascio di una fideiussione assicurativa o bancaria da parte di primario istituto di credito, o un deposito cauzionale di importo pari a 3 (tre) mensilità di fornitura, calcolato sulla base dei tre mesi di maggior consumo qualora determinabili dal profilo di prelievo del PDR/POD oppure in base al consumo medio mensile determinato a partire dal consumo annuo previsto dichiarato dal Cliente nella Richiesta di fornitura, e delle condizioni economiche in vigore alla data di attivazione fornitura e. ., a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto; qualora il pagamento avvenga tramite procedura S.D.D. l'importo della garanzia verrà ridotto a 2 (due) mensilità. La garanzia dovrà essere escutibile a prima richiesta e con l'espressa rinuncia da parte del Garante alle facoltà previste dagli articoli 1944, 1945 e 1957 c.c.; ogni eccezione deve intendersi rimossa.
- 10.2 L'importo di tale fideiussione verrà calcolato sulla base dei prelievi desunti dai consumi registrati nei 12 (dodici) mesi antecedenti la sottoscrizione del presente contratto, comprensivi di IVA, oneri, maggiorazioni e imposte. Tale importo dovrà parimenti essere adeguato nel caso in cui vi siano aumenti dei prezzi e/o dei tributi ovvero in presenza di situazioni che possano denotare l'aumento del rischio in ordine al regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali.
- 10.3 Detta Fideiussione resterà in vigore per tutta la durata del presente contratto e conserverà validità fino all'esatto adempimento dell'obbligazione garantita con deroga quindi all'art. 1957 del c.c..
- 10.4 Il Fornitore potrà avvalersi del vincolo a suo favore in caso di mancato pagamento delle fatture da parte del Cliente, nei modi o termini previsti, riservandosi altresì il diritto di escutere in pagamento la fideiussione ricevuta in via preventiva a copertura sia della linea capitale che degli interessi di mora maturati fino alla data dell'escussione e calcolati secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura.
- 10.5 Qualora la Fideiussione venga incamerata in toto od in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirla per l'intero ammontare entro 15 (quindici) giorni dalla data di escussione della garanzia stessa. In caso di mancata ricostituzione della Fideiussione nei termini sopra previsti, così come in caso di omessa o parziale prestazione della suddetta garanzia, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso jure il presente contratto nei confronti del singolo Cliente, nei termini e con le modalità previste all'art. 21 delle Condizioni Generali di Fornitura e rimanendo esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che da ciò potessero derivare al Cliente.
- 10.6 Il Fornitore garantisce di essere in possesso, al momento della sottoscrizione del presente contratto di fornitura, di tutte le autorizzazioni, concessioni e accordi necessari all'esecuzione della fornitura medesima in conformità di quanto previsto nel presente contratto.
- 10.7 Nel caso di Clienti serviti in Tutela GAS per i quali è riconosciuto il Bonus sociale, l'importo del deposito cauzionale è pari a:
- 25 € per clienti con consumo fino a 500 Smc/anno;
  - 77 € per clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
  - valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
- 10.8 Per i Clienti serviti in Tutela GAS ai quali non è riconosciuto il Bonus sociale, l'importo del deposito cauzionale è pari a:
- 30 € per clienti con consumo fino a 500 Smc/anno;
  - 90 € per clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
  - 150 € per clienti con consumo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 2.500 Smc/anno;
  - 300 € per clienti con consumo superiore a 2.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
  - valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno.
- 10.9 Per il Cliente al quale non è riconosciuto il Bonus sociale GAS il Fornitore si riserva di raddoppiare gli ammontari del deposito cauzionale di cui al precedente comma nel caso in cui nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura:
- il Cliente sia già stato costituito in mora dal Fornitore con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive;
  - il Cliente non abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente con riferimento ad almeno una fattura.
- 10.10 Nel caso in cui il Cliente non provveda al versamento del deposito raddoppiato, il Fornitore potrà avviare le procedure di morosità previste dal successivo art. 18.
- 10.11 Il deposito cauzionale viene addebitato al Cliente nella prima bolletta successiva alla stipula del contratto.
- 10.12 L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione dei consumi annuali, nel caso in cui al Cliente venga riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura o quest'ultima venga meno ed in caso di variazioni disposte dall'ARERA o da diversa autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l'esecuzione del contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.
- 10.13 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, verrà restituito al Cliente maggiorato degli interessi legali entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di fornitura, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l'avvenuto versamento.
- 10.14 La domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti domestici gas con consumo fino a 5.000 Smc/anno. Nel caso di revoca della domiciliazione, il Cliente dovrà prestare idonea garanzia sulla base di quanto sopra descritto.
- 10.15 In caso di escussione, totale o parziale, da parte del Fornitore delle garanzie prestate, il Cliente dovrà provvedere a reintegrarle immediatamente.
- 11 Trasporto, gestione della connessione, dispacciamento (energia elettrica)**
- 11.1 Il Fornitore, relativamente ai POD oggetto del presente contratto, provvederà a stipulare per conto del Cliente il contratto di trasporto con il Distributore e il contratto di dispacciamento con Terna. A tal fine il Cliente conferisce sin d'ora mandato senza rappresentanza ex art. 1705 del Codice Civile al Fornitore che potrà a sua volta conferirlo a terzi abilitati ai sensi dell'art. 1717 del Codice Civile. Il mandato deve intendersi a titolo gratuito.
- 11.2 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.
- 11.3 Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente conferisce al Fornitore il mandato all'espletazione delle pratiche di Connessione per tutti i POD oggetto del presente contratto.
- 11.4 Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica di cui al TIQE verranno inoltrate al Distributore competente dal Fornitore, con addebito ai Clienti dei costi previsti dal TIC per tali attività. Più in dettaglio, il Cliente in mancanza di connessione alla rete, è tenuto a versare al Fornitore un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore locale sulla base di preventivo. La

realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all'accettazione del preventivo e al contestuale pagamento del contributo previsto ed all'ottenimento dei permessi a carico del Cliente e/o a carico di altri enti.

- 11.5 Il Fornitore opera in qualità di sola Controparte commerciale e non è anche utente del trasporto e del dispacciamento. In caso di risoluzione del contratto tra l'utente del trasporto e dispacciamento e il Fornitore, il presente contratto è da intendersi risolto e in tale caso:
- il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dalla Del. 487/2015/R/eel e s.m.i., che saranno successivamente comunicati;
  - la fornitura verrà comunque garantita da parte dell' esercente la maggior tutela ovvero dell' esercente la salvaguardia.

## 12 Gestione della connessione (gas naturale)

- 12.1 Il gas verrà consegnato in corrispondenza del PDR tra l'impianto di proprietà del Distributore o da esso gestito, e dell'impianto di proprietà o gestito dal Cliente a valori di pressione resi disponibili dal Distributore e previsti dal Codice di Rete di Distribuzione.
- 12.2 Il Fornitore per il PDR provvederà a stipulare il contratto di distribuzione gas. Il Cliente in mancanza dell'allacciamento alla rete è tenuto a versare al Fornitore un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore locale sulla base di preventivo. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all'accettazione del preventivo e al contestuale pagamento del contributo previsto ed all'ottenimento dei permessi a carico del Cliente e/o a carico di altri enti.

## 13 Oneri di allacciamento

- 13.1 Il Cliente in mancanza dell'allacciamento alla rete, è tenuto a versare a Cat Energy un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore locale sulla base di preventivo. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all'accettazione del preventivo, al contestuale pagamento del contributo previsto ed all'ottenimento dei permessi a carico del Cliente e/o a carico di altri enti.
- 13.2 L'attivazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte del Cliente di tutta l'eventuale documentazione richiesta da Cat Energy per conto del Distributore locale, relativa alla conformità dell'impianto interno del Cliente.
- 13.3 Gli oneri relativi alle eventuali spese di bollo del contratto sono a carico del Cliente, così come eventuali altri oneri relativi all'attivazione della fornitura comunque specificati nel contratto.
- 13.4 Se applicabili alle singole fattispecie, saranno in ogni caso posti a carico del Cliente gli oneri che il Distributore addebiterà a Cat Energy per attività svolte dal distributore stesso, tra i quali, a titolo indicativo e non esaustivo, eventuali corrispettivi previsti per l'attivazione della fornitura, per le attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas di cui alla Del. 40/04 e ss.mm.ii., nonché ogni altro corrispettivo previsto dalla normativa vigente relativo ad attività necessarie ai fini dell'attivazione della fornitura.

## 14 Prestazioni di competenza del Distributore

- 14.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai POD/PDR oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE, per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, e nella RQDG, per quanto riguarda la fornitura di gas naturale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi rientrano le seguenti prestazioni: aumento o diminuzione della potenza disponibile, verifica del gruppo di misura, verifica della tensione/pressione di fornitura, spostamento del gruppo di misura, subentri e voltture.
- 14.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato dal Distributore.
- 14.3 In caso di guasto o di blocco del contatore, il Cliente deve comunicarlo immediatamente al Fornitore in modo che quest'ultimo informi il Distributore che provvederà alle necessarie verifiche, all'eventuale sostituzione del contatore ed alla ricostruzione dei consumi.

## 15 Rilevazione dei consumi

- 15.1 Il Distributore è il soggetto responsabile dell'attività di rilevazione dei consumi presso i PDR/POD. Il Cliente si impegna pertanto a garantire l'accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo nonché per la verifica e controllo della sicurezza degli impianti installati.
- 15.2 La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto, o tramite tentativi di lettura del contatore effettuati dal Distributore locale secondo la frequenza minima prevista

dalla normativa vigente di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale.

Con riferimento alla fornitura di energia elettrica la frequenza dei tentativi di lettura è:

- almeno mensile per POD dotati di contatori elettronici o per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
- almeno quadrimestrale per i POD monorari con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW.

Con riferimento alla fornitura gas, nel caso di PDR non smart meter la frequenza è fissata in:

- 1 (un) tentativo di raccolta l'anno per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno;
- 2 (due) tentativi di raccolta l'anno per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
- 3 (tre) tentativi di raccolta l'anno per PDR con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
- 1 (un) tentativo mensile per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.

Con riferimento alla fornitura gas, nel caso di PDR smart meter la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento.

- 15.3 Ai sensi del TIF, il Fornitore mette a disposizione del Cliente titolare di POD trattato monorario e/o PDR non smart meter, la possibilità di comunicare l'autolettura nella finestra temporale e con le modalità indicate in fattura.
- 15.4 Relativamente al Cliente del settore elettrico titolare di POD trattato per fasce e/o PDR smart meter, il Fornitore mette a disposizione la possibilità di comunicare l'autolettura, con le modalità indicate in fattura, qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi.
- 15.5 Sulle bollette e sul sito internet [www.catenergy.it](http://www.catenergy.it) sono indicate le modalità di comunicazione dell'autolettura. L'autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso di non verisimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente e previa validazione da parte del Distributore locale. L'autolettura validata, se comunicata nel periodo indicato in bolletta, è efficace ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale.
- 15.6 Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell'acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.
- 15.7 In caso di mancata lettura di un Misuratore gas non accessibile o con accessibilità parziale entro i limiti temporali sopra previsti, Cat Energy fornirà, nella prima bolletta emessa, informazioni al Cliente sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore locale competente. In caso di mancata lettura di un Misuratore accessibile entro i termini suddetti, Cat Energy riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto, secondo le modalità indicate dalla normativa in materia di qualità commerciale.

## 16 Verifica correttezza misurazione dei consumi

- 16.1 Cliente e Fornitore hanno il diritto di richiedere al Distributore locale, in contraddittorio tra loro, la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore locale. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica.
- 16.2 Nel caso di richiesta da parte del Cliente, Cat Energy provvederà ad indicare allo stesso il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il Misuratore risultasse regolarmente funzionante.
- 16.3 Nel caso in cui invece, a seguito della verifica posta in essere dal Distributore locale, il Misuratore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell'intervento sarà a carico del Distributore che provvederà altresì alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. Tale ricostruzione dei consumi sarà successivamente comunicata da Cat Energy al Cliente.
- 16.4 Cat Energy comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica richiesta provvedendo ad effettuare l'accredito o l'addebito delle somme dovute.
- 16.5 La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del Contatore non costituisce per il Cliente non domestico giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all'esito della verifica in contraddittorio.

## 17 Variazioni di portata/potenza e capacità giornaliera

17.1 Eventuali richieste di variazioni di portata/potenza, in aumento o in diminuzione, rispetto a quanto contrattualmente stabilito dovranno essere formulate dal Cliente al Fornitore per iscritto e saranno soddisfatte in funzione della disponibilità del Fornitore e della compatibilità della rete del Distributore Locale.

Nel caso in cui per il soddisfacimento di tali richieste sia necessario l'adeguamento della rete del Distributore Locale, il Cliente sarà tenuto, qualora richiesto dal Fornitore, al versamento degli importi relativi alla copertura dei costi di adeguamento.

17.2 In caso di richiesta del Cliente al Fornitore di revisione in aumento della capacità giornaliera (gas), l'incremento avrà decorrenza dal 1° (primo) giorno del secondo mese successivo a quello in cui il Fornitore riceve la richiesta d'incremento. Il Fornitore addebiterà al Cliente i costi sostenuti verso la società di trasporto a seguito dell'incremento di capacità.

In caso di richiesta del Cliente al Fornitore di revisione in diminuzione della capacità giornaliera (gas) la richiesta potrà essere accolta dal Fornitore solo in coincidenza con le prenotazioni annuali di capacità verso la società di trasporto.

## 18 Ritardo nel pagamento e sospensione della fornitura

18.1 In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in bolletta, Cat Energy addebiterà sulla successiva bolletta utile interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento (art. 2 D.lgs. 24 giugno 1998 n. 213) aumentato di:

- 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali per contratto a condizioni di tutela,
- 5 (cinque) punti percentuali per contratti di mercato libero,

per il periodo di ritardo; il Cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

18.2 In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in bolletta, Cat Energy, a partire dal giorno successivo la scadenza, si riserva di inviare al Cliente una comunicazione scritta di costituzione in mora a mezzo:

- raccomandata semplice;
- posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC e abbia dato il proprio assenso all'invio di comunicazioni attinenti al contratto allo stesso indirizzo PEC.

La comunicazione di costituzione in mora riporterà il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa) 15 (quindici) giorni solari dall'invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure, a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite PEC, oppure, nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora.

18.3 L'eventuale pagamento dell'insoluto, dovrà essere comunicato e dimostrato dal Cliente mediante presentazione di idonea documentazione attestante il pagamento direttamente presso gli sportelli del Fornitore, mail all'indirizzo [info@catenergy.it](mailto:info@catenergy.it) o PEC all'indirizzo [catenergy@pec.it](mailto:catenergy@pec.it).

18.4 In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore, decorso un termine, comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione stessa, si riserva il diritto di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.

18.5 Qualora decorsi non più di 90 giorni dall'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità effettuata dal Fornitore, il Cliente risulti nuovamente moroso con riferimento ad ulteriori fatture rispetto a quelle per le quali era stata richiesta in precedenza la sospensione della fornitura per morosità, il Fornitore si riserva il diritto di ri-attivare le procedure previste in caso di morosità inviando al Cliente, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il Cliente sarà tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa): i) 7 giorni solari dall'invio al Cliente della relativa raccomandata; ii) 5 giorni solari dal ricevimento da parte del Fornitore della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione inviata tramite PEC; iii) 10 giorni solari dalla data di emissione della lettera di costituzione in mora, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata.

18.6 In tal caso e qualora il mancato pagamento perduri oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore, decorso un termine non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione stessa, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.

18.7 Nel caso di clienti alimentati in BT, prima della sospensione della fornitura di energia elettrica sarà effettuata dal Distributore locale, ove le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l'inadempimento da parte del Cliente, il Distributore locale, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla sospensione della fornitura.

18.8 Nel caso in cui a seguito di sospensione/chiusura della fornitura per morosità, il Cliente non provveda al pagamento dell'insoluto, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità di prelievo presso il PDR/POD interessato.

18.9 Nel caso della fornitura di gas naturale, qualora l'intervento di chiusura del PDR per morosità non fosse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore locale l'intervento di Interruzione dell'alimentazione del PDR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente. Nel caso in cui anche l'intervento di Interruzione dell'alimentazione del PDR non risultasse fattibile, il Fornitore si riserva di risolvere il contratto e richiedere al Distributore locale la Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della Cessazione. In questo caso il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al distributore locale, se richiesti:

- copia delle fatture non pagate;
- copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente;
- copia della comunicazione di risoluzione del contratto con il Cliente, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente;
- copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata;
- documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.

18.10 Nel caso della fornitura di energia elettrica, qualora l'intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore locale l'intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente.

18.11 Nel caso in cui anche l'intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD.

18.12 A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale, e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di accesso alla rete e/o switching per il medesimo PDR/POD da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza.

18.13 Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il Cliente si impegna a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l'accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.

18.14 Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l'invio del sollecito di pagamento. Il Cliente è tenuto altresì al pagamento degli eventuali importi relativi ai contributi di disattivazione e riattivazione nel limite del costo sostenuto dal Fornitore nei confronti del Distributore locale. Non è ammessa la richiesta di risarcimento di ulteriori danno.

18.15 Il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora. Il Cliente avrà altresì diritto ad un ulteriore indennizzo automatico di importo pari euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora; ii) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; iii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale della sospensione della fornitura per morosità.

18.16 Il Fornitore inoltre ha facoltà di procedere, senza alcun preavviso per forniture disalimentabili, all'immediata richiesta di sospensione nei seguenti casi: a) accertato prelievo fraudolento; b) pericolo oggettivo; c) rottura dei sigilli del misuratore o manomissione dello stesso.

18.17 In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi:

- qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dai precedenti commi;



- qualora il Cliente finale abbia comunicato al Fornitore l'avvenuto pagamento secondo la modalità previste dall'art. 14.3;
  - qualora l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dal Fornitore e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
  - qualora il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a fatturazione di importi anomali salvo che l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dal Cliente oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo;
  - qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.
- 18.18 La Società si riserva, ove previsto, la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell'eventuale credito maturato qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente "CMOR" (Sistema Indennitario), derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore, così come addebitata dal Distributore al Fornitore.
- 18.19 Nel caso di morosità del Cliente titolare di un PDR non disalimentabile il Fornitore procederà alla costituzione in mora tramite lettera Raccomandata indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall'invio della comunicazione, entro il quale il Cliente titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del contratto per inadempimento e alla successiva richiesta, al Distributore locale, di Cessazione amministrativa per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il Distributore locale, in mancanza di richiesta di accesso alla rete per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG. Saranno inoltre addebitate al Cliente le spese postali relative ai solleciti di pagamento.
- 18.20 Nel caso di morosità di Cliente finale non disalimentabile di energia elettrica, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione contrattuale richiedendo l'estinzione della responsabilità di prelievo c/o il POD. A seguito della risoluzione, in mancanza di switching, per i POD interessati saranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIV.
- 18.21 Cat Energy si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.
- 19 Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali**
- 19.1 Cat Energy si riserva il diritto, per giustificato motivo, di variare unilateralmente le condizioni contrattuali di fornitura in vigore, se applicate a contratti su Mercato Libero. In tal caso, al fine di permettere di valutare attentamente la variazione, ne darà comunicazione in forma scritta a ciascun Cliente interessato con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.
- 19.2 E' fatto salvo in ogni caso il diritto del Cliente di recedere dal contratto a seguito della proposta di variazione unilaterale, senza oneri, secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale.
- 19.3 La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest'ultima. In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale. Tali variazioni verranno comunicate al Cliente nella prima bolletta in cui sono applicate.
- 19.4 La comunicazione dovrà contenere, tra l'altro, per ciascuna delle variazioni introdotte, le seguenti informazioni: i) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla variazione introdotta; ii) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; iii) la decorrenza della variazione introdotta; iv) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale volontà di esercitare il diritto di recesso senza oneri.
- 20 Indennizzi automatici**
- 20.1 Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, Cat Energy corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali.
- 20.2 Il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo. Il valore dell'indennizzo è pari a:
- 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari;
  - 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari;
  - 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari.
- L'indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.
- 20.3 Il Fornitore corrisponderà al cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell'indennizzo è pari a 4 (quattro) euro:
- nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto;
  - maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.
- L'indennizzo sarà corrisposto nella fattura di chiusura. L'indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della fattura di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.
- 20.4 Il Cliente avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro qualora il Distributore locale metta a disposizione del venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da switching) decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura. L'indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della fattura di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore locale al Fornitore.
- 20.5 Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.
- 21 Interruzione, sospensione o diminuzione della fornitura**
- 21.1 Il gas/l'energia elettrica fornita/a alle condizioni previste dal presente contratto sarà a disposizione del Cliente senza limitazione d'orario. Cat Energy non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di limitazione o interruzione della fornitura (i) sia per cause di forza maggiore o atti d'autorità, compresi, in via esemplificativa e non tassativa, scioperi, terremoti, eventi naturali, leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano a Cat Energy in tutto o in parte impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, sia (ii) per ragioni di carattere tecnico, lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione/trasporto o atti o omissioni attribuibili al Distributore o all'impresa di trasporto. Gli interventi di manutenzione programmata che comportino l'interruzione della fornitura saranno preannunciati dal Distributore al Cliente con congruo preavviso. I tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall'ARERA che ne controlla il rispetto da parte del Distributore. In ogni caso, dette interruzioni non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento in capo a Cat Energy, né potranno costituire motivo di scioglimento del contratto. In nessun caso Cat Energy potrà essere considerata responsabile per fatti riconducibili al Distributore e/o al Trasportatore.
- 21.2 Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del gas/energia elettrica attengono al Distributore e al Trasportatore. Cat Energy si impegna comunque a fornire al Cliente la necessaria consulenza ed assistenza per la gestione dei rapporti del Cliente stesso nei confronti del Trasportatore e del Distributore. In nessuno di tali casi il Cliente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o indennizzi.
- 22 Responsabilità del Cliente**
- 22.1 Il Cliente è responsabile della conservazione degli apparecchi e dei gruppi di misura installati presso l'utenza. Il Cliente verrà ritenuto responsabile della modifica, manomissione e/o occultamento delle apparecchiature e del gruppo di misura. In tali casi, il Distributore locale, anche su segnalazione di Cat Energy, può procedere alla disattivazione della fornitura finché non verranno ristabilite le condizioni di normale utilizzo; il costo delle operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione saranno a carico del Cliente.

- 22.2 Il Cliente non può cedere a terzi o utilizzare per scopi e in luoghi diversi da quelli stabiliti contrattualmente il gas e l'energia elettrica oggetto del presente contratto, né utilizzare il gas e l'energia elettrica in ambienti non conformi alle norme vigenti od in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o utilizzazioni.
- 22.3 In caso di accertato prelievo fraudolento di gas e/o energia elettrica la ricostruzione dei consumi sarà effettuata dal Distributore locale; Cat Energy emetterà la fattura per i maggiori consumi di gas/energia elettrica, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature e riservandosi ogni altra azione legale, compresa la denuncia alle autorità competenti.
- 22.4 Gli impianti del Cliente a valle del PDR/POD, devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti. Il Cliente è responsabile di qualunque danno a cose e/o persone derivanti dalle irregolarità del suo impianto interno nell'utilizzo del gas e/o energia elettrica.
- 22.5 Il Cliente è tenuto a comunicare a Cat Energy ogni modifica negli utilizzi del gas e/o energia elettrica oggetto della fornitura. In tali casi infatti, Cat Energy provvederà ad aggiornare il contratto di fornitura o a stipularne uno nuovo. Se la variazione d'uso non dovesse essere comunicata, Cat Energy si riserva il diritto di fatturare i consumi del Cliente secondo i corrispettivi tariffari e fiscali in vigore a decorrere dal momento in cui la variazione si è effettivamente verificata.
- 22.6 Il Cliente è consapevole che il gas naturale può essere potenzialmente pericoloso qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e a far osservare. In particolare, il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica UNI CIG 7129 e successive modifiche ed integrazioni. In caso avverta odore di gas non dovrà accendere luci ma, in particolare provvedere ad arieggiare i locali, evitare l'uso di fiamme libere, non fumare, non utilizzare apparecchi elettrici o elettronici e prese elettriche. In ogni caso, il Fornitore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile di incidenti di qualunque specie che avvenissero presso l'utenza.
- 22.7 Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al Distributore locale competente mediante chiamata al numero di Pronto Intervento Gas, indicato in tutte le bollette, eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del PDR. Allo stesso modo dovrà utilizzare il numero del servizio Guasti Elettrici.

### 23 Riservatezza

- 23.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservati i contenuti del contratto, l'esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative stesse.
- 23.2 Cat Energy si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni relative al Cliente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per effetto del presente Contratto. Cat Energy sarà responsabile del trattamento dei dati del Cliente secondo le modalità previste nell'allegato Informativa Privacy consegnato al Cliente.

### 24 Comunicazioni, Informazioni, reclami e livelli di qualità commerciale

- 24.1 Il Cliente ha la possibilità di formulare richieste di informazioni utilizzando ogni mezzo utile alla comunicazione. Cat Energy risponderà con comunicazione scritta, fatte salve le richieste verbali per le quali la risposta contestuale sia ritenuta soddisfacente dal Cliente.
- 24.2 Agli effetti del presente contratto le Parti eleggono il proprio domicilio:
- il Fornitore in Via Fedro, 2 - 20141 MILANO;
  - il Cliente in conformità con la sezione "Indirizzo/Sede legale" del documento "RICHIESTA DI FORNITURA".
- 24.3 Tutte le comunicazioni tra le Parti in conformità a quanto previsto dal presente contratto debbono avvenire per iscritto al domicilio sopra indicato. Il Cliente può presentare nei confronti di Cat Energy reclami attinenti la fornitura attraverso il modulo appositamente redatto ed allegato al contratto, disponibile altresì sul sito internet [www.catenergy.it](http://www.catenergy.it) e presso gli uffici commerciali di Cat Energy.
- 24.4 Il Cliente ha la facoltà di inviare reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data di ricevimento del reclamo. In tal caso, al fine di consentire l'identificazione del cliente finale che sorge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati:
- nome e cognome;
  - indirizzo di fornitura;
  - indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta;

- servizio cui si riferisce il reclamo scritto (GAS, EE o entrambi);
- codice alfanumerico identificativo del PDR/POD, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente;
- breve descrizione dei fatti contestati.

- 24.5 I reclami e le richieste di informazioni potranno essere inoltrati a Cat Energy ai recapiti indicati nel modulo reclami, in bolletta e/o sul sito internet [www.catenergy.it](http://www.catenergy.it). Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito [www.arera.it](http://www.arera.it).
- 24.6 Il Fornitore verificherà l'attendibilità della richiesta e fornirà una risposta scritta, che verrà inviata al Cliente entro i termini previsti dal TIQV. I reclami relativi al servizio di distribuzione e misura sono inoltrati al Distributore dal Fornitore o direttamente dal Cliente.
- 24.7 Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nel TIQV e la relativa corresponsione degli indennizzi così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale.

### 25 Risoluzione del contratto

- 25.1 Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente Contratto, Cat Energy si riserva il diritto di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:
- a) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali;
  - b) impossibilità a procedere alla fornitura di energia e/o gas a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente;
  - c) manomissione delle apparecchiature di misura del gas o sottrazione fraudolenta di gas e/o energia elettrica;
  - d) utilizzo degli impianti del gas/energia elettrica in modo non conforme al contratto, qualora il Cliente non abbia provveduto a comunicare al Fornitore e/o formalizzare la variazione d'uso;
  - e) mancato pagamento delle bollette entro il termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento;
  - f) mancato rilascio o ricostituzione delle garanzie previste;
  - g) sottoposizione del Cliente ad una procedura concorsuale, anche straniera, ovvero sopravvenuto decesso;
  - h) revoca all'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale;
  - i) qualora Cat Energy abbia sospeso la fornitura per altra causa imputabile al Cliente e quest'ultimo non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa diffida da parte del Fornitore.
- 25.2 In caso di risoluzione per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti di Cat Energy.
- 25.3 In tutti i casi previsti dal primo comma, il Fornitore avrà diritto, sia che eserciti la risoluzione del Contratto o meno, di richiedere il pagamento degli importi eventualmente dovuti dal Cliente, degli interessi moratori e dei danni.

### 26 Assicurazione clienti civili gas

- 26.1 I clienti domestici, i condomini e i clienti altri usi con misuratore di classe fino a G25, che utilizzano, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficiano in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 223/2016/R/gas.
- 26.2 Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare direttamente lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet [www.arera.it](http://www.arera.it). Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro è disponibile presso gli uffici di Cat Energy e sul sito internet [www.catenergy.it](http://www.catenergy.it).

### 27 Risoluzione extragiudiziale delle controversie

- 27.1 Il Cliente a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto entro il termine stabilito dal TIQV o in caso di risposta non soddisfacente ha la possibilità di attivare, ai sensi del TICO, il Servizio Conciliazione dell'ARERA per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto:
- nel settore GAS, ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa pressione (BP);
  - nel settore EE, ai clienti domestici e ai clienti non domestici connessi in bassa e media tensione (BT / MT).

- 27.2 L'attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti [www.arera.it](http://www.arera.it) o [www.conciliazione.energia.it](http://www.conciliazione.energia.it).
- 27.3 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l'indirizzo mail [serviziocconciliazione@acquirenteunico.it](mailto:serviziocconciliazione@acquirenteunico.it) o contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654.
- 27.4 Le informazioni su come attivare la procedura di conciliazione sono disponibili anche sul sito [www.catenergy.it](http://www.catenergy.it) o al numero verde commerciale 800.97.42.43

## 28 Bonus sociale

- 28.1 Il Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune.
- 28.2 Il Bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica.
- 28.3 Per maggiori informazioni visita il sito [www.arera.it](http://www.arera.it) o chiama il n° verde 800.166.654.

## 29 Legge applicabile

- 29.1 Il presente contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate dall'ARERA e/o da altra Autorità competente successivamente alla conclusione del contratto.

## 30 Modificazioni normative

- 30.1 Eventuali termini e condizioni contrattuali e/o economiche obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell'ARERA, emanati successivamente alla stipula dello stesso, si intenderanno automaticamente inseriti nel presente contratto, senza necessità di espressa modifica.
- 30.2 Parimenti si intenderanno automaticamente ed implicitamente abrogate le clausole del presente contratto che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell'ARERA successivamente alla stipula dello stesso.

## 31 Elezione di domicilio e Foro competente

- 31.1 Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l'utenza ove è erogata la fornitura di gas e/o di energia elettrica.
- 31.2 Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D. Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente medesimo.
- 31.3 Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l'utenza ove è erogata la fornitura di gas naturale/energia elettrica.

## 32 Riduzione imposta di consumo

- 32.1 Agli effetti dell'eventuale riduzione sull'applicazione dell'imposta di consumo sul gas metano (art. 26 del D.L. n. 504 del 26 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni), il Cliente è tenuto a presentare al Fornitore domanda di riduzione corredata da apposita autocertificazione. In caso di cessazione dell'attività denunciata all'atto della sottoscrizione del presente contratto o di cambiamento di categoria di appartenenza, il Cliente si obbliga, sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità, a darne tempestiva comunicazione al Fornitore. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza di tutto quanto previsto dal D.L. n. 504/1995 e s.m.i., sull'istituzione dell'imposta di consumo sul metano, nonché delle sanzioni dalla stessa previste nei confronti di chiunque si sottrae all'accertamento ed al pagamento dell'imposta di consumo sul gas metano impiegato in usi diversi da quelli previsti per la riduzione. Il Fornitore si riserva ogni azione di rivalsa in caso di inosservanza, da parte del Cliente, delle clausole previste nel presente articolo.

## 33 Cessione del contratto

- 33.1 Il Fornitore può cedere il presente contratto ad altra Impresa, a condizione che ciò non comporti una diminuzione dei diritti del Cliente. Nel caso di cessione dell'azienda e/o del ramo di azienda da parte del Cliente e/o da parte del Fornitore resta ferma l'applicazione dell'art. 2558 c.c.

## 34 Cause di forza maggiore

- 34.1 Le Parti non saranno tenute a riconoscere alcun risarcimento del danno nell'ipotesi di inadempimenti delle rispettive obbligazioni derivanti da cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza imprevedibile, non direttamente imputabile alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo, l'adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto.
- 34.2 Nell'ipotesi in cui si verifichi una causa di forza maggiore, la Parte che invoca la forza maggiore darà all'altra Parte, entro e non oltre 48 ore dal verificarsi dell'evento, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicazione del verificarsi dell'evento. Se la forza maggiore determina l'impossibilità definitiva di eseguire l'intera prestazione contrattuale, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della Parte che invoca la forza maggiore, il Contratto si intenderà risolto. Se l'impossibilità è definitiva, ma parziale, la Parte che invoca la forza maggiore, all'interno della medesima comunicazione in cui denuncerà la sopravvenuta causa di forza maggiore, potrà esercitare la facoltà di recedere dal Contratto con un termine di preavviso di 45 (quarantacinque) giorni.
- In caso in cui la Parte che invoca la forza maggiore non abbia esercitato il diritto di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà dell'altra Parte di recedere dal contratto, con un preavviso di 15 (quindici) giorni, ai sensi dell'art. 1464 c.c..
- In quest'ultima circostanza, la dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione in cui la Parte ha denunciato la sopravvenuta causa di forza maggiore.

**Informativa Privacy**  
**resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**  
**(Codice in materia di Protezione dei Dati Personali)**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed in relazione alle informazioni di cui Cat Energy S.r.l. entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa di quanto segue:

**1. Finalità del Trattamento dei dati personali**

I dati da Lei forniti sono conferiti e raccolti nell'ambito delle attività aziendali. In particolare, i dati verranno utilizzati allo scopo e per il fine di:

- a) gestione dei rapporti precontrattuali e contrattuali con l'interessato relativi alla fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica;
- b) esecuzione di adempimenti previsti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in seguito ARERA);
- c) adempiere ad obblighi di legge, regolamenti, ovvero derivanti direttamente dalla normativa comunitaria, nonché relativi ad incombenze amministrative, fiscali o contabili;
- d) (previo espresso consenso dell'interessato) attività promozionali, commerciali, marketing o indagini di mercato realizzate direttamente da Cat Energy S.r.l. o per il tramite di società terze.

**2. Modalità del Trattamento**

In relazione alle finalità di cui al par. 1, il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, con logiche strettamente connesse alle finalità stesse e in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi attraverso:

- elaborazioni manuali;
- strumenti informatici;
- strumenti telematici.

In particolare, qualora i dati fossero trattati attraverso l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, lo stesso sarà effettuato solo per il tempo strettamente necessario a conseguire lo scopo per il quale sono raccolti e per gli eventuali adempimenti di legge.

Specifiche misure sono utilizzate al fine di prevenire la perdita dei dati, utilizzi non corretti o illeciti e accessi non autorizzati. Infatti, tutto il materiale presente sul database aziendale è protetto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003.

La presente informativa sulla privacy può essere modificata e/o aggiornata periodicamente. L'utilizzo delle informazioni raccolte è soggetto all'informativa privacy in vigore al momento dell'utilizzo dei dati raccolti.

**3. Conferimento dei dati**

Il consenso, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 196/2003, non è richiesto quando il trattamento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo di legge; per eseguire obblighi contrattuali o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche; è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo; è necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; è necessario per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo; per la pubblicazione sul sito web di dati relativi al trattamento a seguito dell'adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e indispensabile per perseguire le finalità del trattamento sopra indicate, escluse quelle relative ad attività promozionali, di marketing e di indagini di mercato. Il mancato conferimento e trattamento dei dati dell'interessato comporterebbe infatti l'impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, nonché da disposizioni legislative.

**4. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati forniti potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a:

- soggetti, anche esterni, che intervengono nell'effettuazione di prestazioni strettamente necessarie all'esecuzione del rapporto contrattuale con l'interessato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: società distributrici, istituti bancari etc.;

- soggetti che intervengono per l'ottimizzazione e il controllo dell'attività di fatturazione e incasso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: organismi di vigilanza, consulenti etc.);
- enti pubblici le comunicazioni effettuate in ottemperanza agli obblighi di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pubbliche autorità, Pubbliche Amministrazioni o Organi di vigilanza);
- soggetti che si occupano di marketing e promozione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: società di informazioni commerciali, società incaricate di compiere indagini di mercato, società terze con cui Cat Energy S.r.l. collabora per la fornitura di servizi e prodotti accessori etc.).

## 5. Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è Cat Energy S.r.l. (C.F./P.IVA 11306280964 – REA 2593331) con sede legale in via via Fedro n. 2 – 20141 MILANO (MI), sito web: [www.catenergy.it](http://www.catenergy.it), PEC: [catenergy@pec.it](mailto:catenergy@pec.it)

## 6. Ambito territoriale

I dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 1 potranno essere comunicati o diffusi nel territorio dello Stato italiano e negli altri paesi appartenenti all'Unione Europea.

## 7. Diritti degli interessati

Si informa inoltre come, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, è diritto dell'interessato quella di richiedere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l'origine e le modalità di trattamento, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di conoscere in ogni momento il titolare del trattamento degli stessi. A tal fine è possibile contattare Cat Energy S.r.l. attraverso l'indirizzo mail [info@catenergy.it](mailto:info@catenergy.it) o il numero verde 800.97.42.43.

### Art. 7 D. Lgs. n. 196/2003 -Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
  - a) *dell'origine dei dati personali;*
  - b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
  - c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
  - d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
  - e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentanti designati nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*
3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*
  - a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
  - b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
  - c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*
  - a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
  - b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

**Informativa ai sensi dell'artt. 12-14 Regolamento UE 679/2016**

**Categoria dati:** comuni; **Finalità:** gestione contrattuale del servizio richiesto e assolvimento di obblighi correlati **Base giuridica:** Adempimento obblighi contrattuali e Obblighi di legge **Modalità di trattamento:** elettronico e cartaceo **Raccolta dati personali:** presso l'interessato **Obbligatorietà o facoltatività** a fornire i dati: Facoltativo **Conseguenze mancata fornitura dei dati personali:** impossibilità ad erogare il servizio richiesto **Comunicazione:** a) Dipendenti e collaboratori interni formalmente autorizzati; b) Soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento ai quali Cat Energy può affidare contrattualmente servizi di vario genere quali, a titolo puramente esemplificativo, bollettazione, spedizione, recupero crediti. b) Enti esterni per le comunicazioni obbligatorie ei legge **Diffusione:** I dati personali non sono diffusi **Periodo di conservazione:** I dati personali acquisiti sono conservati per tutto il periodo in cui l'interessato è utente di Cat Energy e per il periodo di 10 anni come previsto dall'art. 2220 cc.

**Diritti riconosciuti** all'interessato: artt. 15-22 Regolamento, oltre al il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo. **Esercizio dei diritti:** a) **Titolare:** CAT ENERGY S.r.l. Recapiti: sede Legale Via Fedro, 20141 Milano, P.IVA 11306280964; Tel. **800.97.42.43**; E-mail: [info@catenergy.it](mailto:info@catenergy.it) PEC: [catenergy@pec.it](mailto:catenergy@pec.it)